REGOLAMENTO (CEE) N. 2996/73 DEL CONSIGLIO

del 31 ottobre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana (3), ha previsto all'articolo 2 l'applicazione degli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune (4);

considerando che tali disposizioni hanno per effetto un aumento, in lire italiane, di tutti gli importi fissati in unità di conto, quando il fatto generatore del credito relativo all'importo in causa ha luogo dopo il 31 ottobre 1973;

considerando che, nel settore del tabacco, i prezzi e gli importi fissati in unità di conto si applicano ad un raccolto e questo è pertanto da considerarsi come fatto generatore da osservare per la determinazione del tasso di conversione da utilizzare; che è quindi necessario completare in tal senso il predetto articolo 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2958/73 è sostituito dal seguente:

« 2. Tuttavia

— l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 non si applica al momento in cui prende effetto il tasso rappresentativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;

— in deroga agli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il tasso di conversione da utilizzare per i prezzi e gli importi fissati per il tabacco greggio dei raccolti precedenti il raccolto 1974 è quello valido il 31 ottobre 1973 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

I suoi effetti decorrono dal 1° novembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

---

01 (1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
02 (2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
03 (3) GU n. L 303 del 1°. 11. 1973, pag. 1.
04 (4) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.